

## **“CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLOGNA MARIO FANTIN**

### **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea dei soci il 18 dicembre 2012  
(Atto pubblico del notaio Rita Merone repertorio n. 52.060 raccolta n. 25.080)

#### **TITOLO I DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA**

##### ***Art. 1 – Denominazione e Durata***

E' costituita, con sede legale in Bologna, l'associazione riconosciuta denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bologna Mario Fantin” con sigla “C.A.I. - Sezione di Bologna”, con sede in Bologna, che continua l'attività della Sezione di Bologna del Club Alpino Italiano fondata nel 1875.

E' una struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Gruppo Regionale ( di seguito G.R.) Emiliano Romagnolo, denominato Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia Romagna.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'eventuale variazione di sede, all'interno del Comune, non comporta variazione statutaria.

Lo stendardo della Sezione è azzurro e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in bianco “CLUB ALPINO ITALIANO” ed in basso la scritta in bianco “SEZIONE DI BOLOGNA-MARIO FANTIN”. Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza del Presidente.

##### ***Art. 2 – Natura***

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### **SCOPI E FUNZIONI**

##### ***Art. 3 – Scopi***

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, mediante attività di promozione sociale, in particolare provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione, alla rilevazione cartografica ed informatica e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti, nonché con Enti e Associazioni locali;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo escursionistiche,

speleologiche,  
naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;  
d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;  
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);  
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;  
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, in particolare dell'Appennino Tosco Emiliano e delle grotte della provincia di Bologna;  
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;  
i) alla produzione di pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinistiche per diffondere la cultura alpina, in particolare la pubblicazione del periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e la cui denominazione è stabilita dal Consiglio Direttivo;  
l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio cartografico e fotografico, al mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica ed escursionistica.  
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **Art. 4 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Art. 5 – Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci la persona fisica e la persona giuridica non avente scopo di lucro o economico, che si riconoscano nel presente statuto, che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni.

La qualità di socio acquisita è permanente.

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche. Sono soci giovani i minori di anni diciotto. Sono soci familiari i componenti il nucleo familiare del socio ordinario persona fisica, già associato, con esso

conviventi e maggiorenni. Sono soci benemeriti i soci che versano alla Sezione un notevole contributo.

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

#### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. La domanda delle persone giuridiche deve essere presentata dal legale rappresentante. La domanda del minore di età deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Se la domanda viene respinta, l'interessato può presentare ricorso al Presidente e l'assemblea dei soci deciderà in via definitiva alla sua prima convocazione ordinaria.

#### **Art. 7 – Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se

non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo

di ciascun anno Sociale. E' fatto salvo il disposto dell'art. 16 per la partecipazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

#### **Art. 8 – Durata**

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

#### **Art. 9 – Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

#### **Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **Art. 13 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e dai Soci familiari. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali

sugli stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'adozione di eventuali Regolamenti;

#### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 10% dei Soci ordinari e dei Soci familiari della Sezione.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da comunicare ai soci con preavviso di 20 giorni, mediante avviso esposto presso la sede. In via eventuale ed in aggiunta a tale forma di comunicazione, l'avviso può essere spedito per via e-mail, per posta o pubblicato sul sito web della Sezione o nel periodico sezionale.

#### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni e le persone giuridiche in persona del legale rappresentante o suo delegato, in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta accompagnata da fotocopia di documento di identità del delegante. Ogni socio partecipante al voto può essere in possesso di una sola delega.

#### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità della riunione ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

#### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di

esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni e mediante pubblicazione sul sito web della sezione.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### ***Art. 19 –Composizioni e funzioni***

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni, con le modalità previste dal presente statuto e ne coordina l'attività- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- emana eventuali Regolamenti
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali;
- assegna a Commissioni, Gruppi, Scuole i fondi per la loro attività o stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi ; ne verifica e controlla i consuntivi;

Nella sua prima riunione, convocata dal Consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente, che può essere eletto solo per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito; il Consigliere subentrato resta in carica sino alla prossima Assemblea.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, Il Presidente dimissionario o il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **Art. 22 – Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta al mese, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato con qualsiasi mezzo, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno 5 membri; le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci eletti e secondo le modalità contenute nell'art. 19 ha la firma sociale;

assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;

- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità C.A.I.

In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

#### **TESORIERE E SEGRETARIO**

##### ***Art. 24 – Compiti del Tesoriere***

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

##### ***Art. 25 – Compiti del Segretario***

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### ***Art. 26 – Composizione e durata***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre Componenti effettivi ed almeno un supplente, scelti tra i Soci. I membri del Collegio dei Revisori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. Possono fare inserire a verbale le loro osservazioni.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico e del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni, dei Gruppi e delle Scuole;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al Revisore effettivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra, con la stessa anzianità del sostituito, il Revisore supplente; il Revisore subentrato resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale provvede alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio.

#### **TITOLO IV**

#### **CARICHE SOCIALI**

##### ***Art. 27 – Condizioni di eleggibilità***

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei



seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

**TITOLO V**  
**COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**  
**Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC – Organo Tecnico Centrale /OTTO – Organo Tecnico Territoriale Operativo di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

**TITOLO VI**  
**SOTTOSEZIONI**  
**Art. 29 – Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

**TITOLO VII**  
**PATRIMONIO**  
**Art. 30 – Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali

fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da vendite di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e recanti il logo del C.A.I., da convenzioni con enti pubblici o privati a fronte dell'erogazione di servizi, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto o differito, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

## **TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE**

### ***Art. 31 – Esercizio Sociale e Bilancio***

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal Bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

## **PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

### ***Art. 32 – Pubblicità e trasparenza***

I libri sociali dei verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci, sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei soci per la loro consultazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento: in caso di estrazione di copia, sono a carico del socio le relative spese.

## **SCIoglimento**

### ***Art. 33 – Scioglimento e liquidazione***

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni eventualmente costituite, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

## **TITOLO IX**

## **CONTROVERSIE**

### ***Art. 34 – Tentativo di conciliazione***

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo

grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e strutture territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

**Art. 35 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, le leggi vigenti in materia, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI e della Regione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10/2/2000, n. 361.”

- di dare mandato al Presidente RUGGERI VINICIO ad apportare allo statuto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle Competenti autorità in sede di approvazione;

- di prendere atto quindi che le modifiche deliberate avranno efficacia dopo l'approvazione da parte della regione Emilia Romagna ai fini dell'iscrizione nel Registro generale delle persone giuridiche.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Comparsente dichiara sciolta la presente riunione assembleare alle ore 21,56 (ventuno e cinquantasei).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al Comparsente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 22.00 (ventidue).

Consta di tredici fogli per ventisei facciate scritte fin qui.

FIRMATO: VINICIO RUGGERI

RITA MERONE - NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2  
IL 20 DICEMBRE 2012 AL N. 20634  
SERIE 1T – ESATTI EURO 324,00